



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 06/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 911

R.R. n. 7/2002. DGR n. 1487/2003. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Proroga.

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Nelle more della complessiva definizione delle norme regionali in materia di autorizzazioni ed accreditamento istituzionale e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, gli Enti Gestori delle strutture di riabilitazione psichiatrica non hanno avuto la possibilità, entro i termini stabiliti dal R.R. n. 7/2002, di operare i trasferimenti ed, in numerosi casi, le modifiche necessarie ad adeguare le strutture ai requisiti individuati dal Regolamento medesimo.

Pertanto, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1487 del 26 settembre 2003, ha autorizzato le strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente accreditate ai sensi della L. n. 724/94 e, per ultimo, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 1/2004, a conseguire i requisiti strutturali ed organizzativi individuati dal regolamento regionale n. 7/2002 entro il 27 maggio 2004, stabilendo che le stesse siano remunerate, nel periodo di proroga, secondo gli accordi contrattuali vigenti ed in base alle tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione.

Ultimamente, nella seduta del 18 maggio u.s., il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", in corso di pubblicazione.

Specificatamente riguardo le strutture di riabilitazione psichiatrica, detta legge regionale stabilisce che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al Regolamento n. 7/2002, considerando positiva la verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito del Distretto ove è ubicata la struttura autorizzata o transitoriamente accreditata; in tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui al precedente art. 7.

Inoltre, i termini previsti per l'adeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui all'art. 7 del Regolamento n. 7/2002 sono prorogati dalla legge regionale secondo le seguenti scadenze:

- per i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro 4 anni, dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 7 del 27 novembre 2002;
- per i requisiti organizzativi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 7 del 27 novembre 2002.

Allo stato, è necessario, altresì, governare il passaggio al nuovo regime tariffario al fine di assicurare, in questa fase di transizione, gli stessi livelli di assistenza finora garantiti all'utenza.

A tale scopo, si propone alla G.R. di disporre che, sino all'attuazione dei regolamenti esecutivi della legge regionale in parola, le strutture di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate siano remunerate alle stesse condizioni individuate dagli accordi contrattuali vigenti, confermando le tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione, secondo quanto già stabilito in precedenza dalla DGR n. 1487/2003.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di F.S.R., ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Dirigente di Settore

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata a fare parte integrante,

di disporre che, sino alla attuazione dei regolamenti esecutivi della legge regionale "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", approvata nella seduta consiliare del 18 maggio 2004, le strutture di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate ai sensi della L. n. 724/94 e, per ultimo, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 1/2004 sono remunerate alle stesse condizioni individuate dagli accordi contrattuali vigenti;

di stabilire che, sino alla predetta data, siano confermate le tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione, secondo quanto già stabilito in precedenza dalla DGR n. 1487/2003;

- di dare mandato al Settore Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;

- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto